

L review



TeamSystem Labour review

n. 228

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

POLYEDRO®

La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi

Dall'esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce **POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d'ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di gestione**, dalla contabilità all'archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella del magazzino.

La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un'offerta innovativa per Professionisti e Aziende.

LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima generazione: un'evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi.

Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l'affidabilità e la solidità di sempre.

Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO, TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una tecnologia solida, ma molto flessibile:

- 1. USER EXPERIENCE:** è così semplice che ti sembra di usarlo da sempre.
- 2. MOBILITÀ:** usa le applicazioni via Web e mobile, dove e quando ne hai bisogno.
- 3. PRODUTTIVITÀ:** strumenti per organizzare il lavoro, collaborare e risparmiare tempo.
- 4. MODULARITÀ:** un set di applicazioni che crescono con te, affidabili e integrate.
- 5. WORKFLOW:** lo strumento che ti guida e fa scorrere meglio il tuo lavoro.
- 6. CLOUD:** riduce costi e rischi di gestione.

www.teamssystem.com

 **TeamSystem®**

TeamSystem
Labour review

Periodico
di informazione
lavoristica
e previdenziale

Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino
Reg. Trib. Pesaro n° 443/98

Redazione:

 **Euroconference**
Editoria

S.E. o O.

Riproduzione vietata

Osservatorio del lavoro	2
Normativa e prassi in evidenza	
Tfr maturato in Cigs: procedura di liquidazione diretta	9
L'Inps illustra le semplificazioni in materia di Durc on line	13
Schede operative	
Detassazione e welfare 2017	15
Legge di Bilancio 2017: l'APE e la RITA	17
Nuove istruzioni dall'Agenzia entrate sul ravvedimento operoso	21
Contrattazione collettiva	
Rinnovi contrattuali gennaio 2017	24
Scadenario	
Principali scadenze del mese di marzo	27

Rapporto di lavoro

INL: prime indicazioni ispettive

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con circolare n. 2 del 25 gennaio 2017, ha offerto indicazioni operative ai propri ispettori sui profili logistici, di coordinamento e di programmazione dell'attività di vigilanza. Le istruzioni ispettive trovano applicazione a partire dal 1° febbraio 2017.

Ispettorato nazionale del lavoro, circolare, 25/1/2017, n. 2

Contributi e fisco

Nuove funzionalità per la gestione delle deleghe per il lavoro domestico

L'Inps, con messaggio n. 465 del 31 gennaio 2017, ha reso noto che sono disponibili, per i soggetti individuati, le funzionalità per la gestione delle deleghe per il lavoro domestico, appositamente riformulate ai sensi della normativa vigente.

Inps, messaggio, 31/1/2017, n. 465

Tfr maturato durante la Cigs: procedura di liquidazione diretta

L'Inps, con circolare n. 24 del 31 gennaio 2017, ha illustrato le modifiche intervenute a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015 in materia di Tfr maturato durante il periodo di fruizione della Cigs; in particolare, seguendo le indicazioni impartite dalla circolare del Ministero del lavoro n. 30/2015, viene chiarito in quali casi continua ad applicarsi l'articolo 2, comma 2, L. 464/1972, abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera e), D.Lgs. 148/2015. La circolare impartisce anche istruzioni operative riguardanti la liquidazione in caso di destinazione del Tfr al finanziamento delle forme di previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria e l'utilizzo della nuova procedura pubblicata intranet.

Inps, circolare, 31/1/2017, n. 24

Riduzione contributiva edilizia: le istruzioni Inps per la fruizione

L'Inps, con circolare n. 23 del 31 gennaio 2017, ha offerto le indicazioni operative per l'ammissione allo sgravio contributivo 2016 per il settore dell'edilizia, confermato con decreto 10 novembre 2016 del Ministero del lavoro.

Inps, circolare, 31/1/2017, n. 23

Artigiani e commercianti: aliquote contributive 2017

L'Inps, con circolare n. 22 del 31 gennaio 2017, ha stabilito le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti per l'anno 2017, che sono pari a:

- 23,55% per artigiani titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni (20,55% per coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni);
- 23,64% per commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni (20,64% per coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).

Inps, circolare, 31/1/2017, n. 22

Gestione separata: aliquote contributive 2017

L'Inps, con circolare n. 21 del 31 gennaio 2017, ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti

alla Gestione Separata.

Inps, circolare, 31/1/2017, n. 21

Conguaglio previdenziale Gestione pubblica: le istruzioni Inps

L'Inps, con circolare n. 20 del 31 gennaio 2017, ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio previdenziale 2016 per i datori di lavoro iscritti alla Gestione dipendenti pubblici.

Inps, circolare, 31/1/2017, n. 20

Limite minimo retribuzione giornaliera e contribuzione 2017

L'Inps, con circolare n. 19 del 31 gennaio 2017, ha comunicato che, relativamente all'anno 2017, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Inps, circolare, 31/1/2017, n. 19

Aliquote contributive OTD e OTI 2017

L'Inps, con circolare n. 18 del 31 gennaio 2017, ha indicato le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l'anno 2017.

Per l'anno 2017, quindi,

- l'aliquota contributiva per la generalità delle aziende agricole è fissata nella misura complessiva del 28,70%, di cui 8,84% a carico del lavoratore;
- l'aliquota contributiva per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale resta fissata nella misura del 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.

Inps, circolare, 31/1/2017, n. 18

L'Inps illustra le semplificazioni in materia di Durc on line

L'Inps, con circolare n. 17 del 31 gennaio 2017, ha illustrato le semplificazioni in materia di Durc on line apportate dal D.I. 30 gennaio 2015 al D.M. 23 febbraio 2016. L'intervento ha riguardato in particolare l'articolo 2, che definisce l'ambito soggettivo della verifica per le imprese dell'edilizia, e l'articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

Inps, circolare, 31/1/2017, n. 17

730 precompilato 2017: definitive le regole per gli operatori

Sono disponibili in veste definitiva, sul sito dell'Agenzia delle entrate, i provvedimenti con le istruzioni per la trasmissione all'Anagrafe tributaria, da parte degli operatori di ciascun settore, delle spese relative all'anno d'imposta 2016. Vengono confermate definitivamente le istruzioni fornite con i provvedimenti pubblicati in bozza sul sito delle Entrate a partire dal mese di novembre 2016, con le specifiche tecniche per l'invio e il dettaglio dei dati da trasmettere.

In particolare:

- gli operatori dovranno inviare i dati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, Entratel e Ficonline, anche tramite intermediario;
- le comunicazioni dei dati dei contratti e premi assicurativi dovranno essere effettuate utilizzando il Sistema di interscambio dati (Sid);
- le spese universitarie devono essere comunicate col modello telematico di opposizione all'utilizzo dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Agenzia delle entrate, sito

Elenchi nominativi braccianti agricoli 2016: adempimenti

L'Inps, con circolare n. 16 del 27 gennaio 2017, ha indicato gli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l'anno 2016, per il riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici. In particolare, al fine della fruizione per l'anno 2016 del citato beneficio, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno 5 giornate presso un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 cod. civ..

Le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati (Sezione "Servizi Online", dicitura "dichiarazione di calamità aziende agricole"). Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari i concedenti devono presentare istanza cartacea.

La trasmissione, telematica o cartacea, dovrà avvenire entro il 24 febbraio 2017, per dar modo alle Sedi di procedere alla validazione delle domande entro il 3 marzo 2017.

Inps, circolare, 27/1/2017, n. 16

Contributi volontari 2017: comunicati gli importi

L'Inps, con circolare n. 12 del 27 gennaio 2017, ha comunicato l'importo dei contributi volontari 2017 per lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata.

Inps, circolare, 27/1/2017, n. 12

Gestione artigiani e commercianti: imposizione contributiva iscritti 2016

L'Inps, con messaggio n. 376 del 26 gennaio 2017, ha comunicato che è stata ultimata l'elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti nel corso dell'anno 2016 e non già interessati da imposizione contributiva. Pertanto sono stati predisposti i modelli "F24" necessari per il versamento della contribuzione dovuta, disponibili, in versione precompilata, nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa - Dati del modello F24, dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

Inps, messaggio, 26/1/2017, n. 376

Gestione artigiani e commercianti: avvisi bonari rata agosto e novembre

L'Inps, con messaggio n. 381 del 26 gennaio 2017, ha comunicato l'inizio delle elaborazioni per l'emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza ad agosto e novembre 2016 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti. Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente all'interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti (Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti - Posizione Assicurativa - Avvisi Bonari) e sarà predisposta anche la relativa comunicazione in: Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti - Posizione Assicurativa - Avvisi Bonari generalizzati.

Inps, messaggio, 26/1/2017, n. 381

Esenzioni fiscali per vittime del dovere e loro familiari

L'Inps, con messaggio n. 368 del 26 gennaio 2017, ha comunicato che l'articolo 1, comma 211, L. 232/2016, ha esteso, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, i benefici fiscali in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.

Pertanto i suddetti trattamenti pensionistici sono esentati dall'Irpef e dalle addizionali regionali e comunali.

Sui ratei di pensione del 2017 continueranno ad essere applicate le trattenute addizionali regionali

e comunali relative al periodo d'imposta 2016; come noto, infatti, tali tipologie di trattenute vengono prelevate, a saldo, nell'anno successivo a quello di riferimento.

Inps, messaggio, 26/1/2017, n. 368

Anpal: pubblicata la guida agli incentivi

L'Anpal ha pubblicato una guida, aggiornata al 15 gennaio 2017, riepilogativa degli incentivi all'assunzione e alla creazione d'impresa attivi a livello nazionale, regionale e delle Province autonome, per permettere agli utenti interessati di individuare quale tipologia di agevolazione sia fruibile per l'assunzione o per avviare un'attività autonoma.

Anpal, guida, 15/1/2017

Ammortizzatori sociali in deroga e azioni di politica attiva

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 2 del 31 gennaio 2017, ha chiarito alcuni aspetti applicativi della circolare ministeriale n. 34/2016 in tema di ammortizzatori sociali in deroga, in particolare con riferimento a quanto stabilito al punto 2) Modalità applicative, lettera c., in cui è stato definito che le azioni di politica attiva del lavoro, finanziate con le risorse assegnate nella misura del 50%, debbano avere inizio entro il 2016.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 31/1/2017, n. 2

Voucher asilo nido 2017-2018: istanze prorogate al 31 dicembre 2018

L'Inps ha pubblicato in data 27 gennaio 2017 un avviso di proroga al 31 dicembre 2018, o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento, delle istanze per l'erogazione dei voucher asilo nido alle lavoratrici autonome e le istruzioni per la presentazione delle domande di beneficio.

Inps, sito

Retribuzioni 2017 per lavoratori italiani all'estero

È stato pubblicato in G.U. n. 15 del 19 gennaio 2017 il decreto 22 dicembre 2016 del Ministero del lavoro, recante la determinazione delle retribuzioni convenzionali 2017 per i lavoratori italiani all'estero.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 22/12/2016, G.U., 19/1/2017, n. 15

Sospensioni versamenti sisma ottobre 2016: le istruzioni Inail

L'Inail, con circolare n. 5 del 24 gennaio 2017, ha offerto indicazioni operative relativamente alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 nei Comuni di cui all'allegato 2 al D.L. 189/2016, aggiunto dalla legge di conversione 229/2016. L'Istituto ricorda che sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Inoltre l'Inail precisa che l'articolo 1, comma 1, L. 229/2016, stabilisce che nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con trasmissione della dichiarazione di inagibilità agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Inps territorialmente competenti. L'Istituto sottolinea che, benché la norma non lo abbia previsto, la presentazione della dichiarazione di inagibilità all'Inail costituisce condizione per applicare la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria, pertanto gli interessati sono tenuti a trasmetterla alla competente Sede Inail.

Inail, circolare, 24/1/2017, n. 5

Detassazione studi professionali: gli accordi territoriali di Molise e Piemonte

Confprofessioni Lavoro ha informato che sono stati sottoscritti gli accordi per accedere alla detassazione dei premi di produttività negli studi professionali per le Regioni Molise e Piemonte.

Gli accordi hanno valore retroattivo e si applicheranno a tutte le somme erogate in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione a partire dal 1° gennaio 2016.

Confprofessioni Lavoro, sito

Spettacolo e sportivi professionisti: accertamento anzianità contributiva

L'Inps, con circolare n. 10 del 24 gennaio 2017, ha offerto ulteriori chiarimenti in merito ai nuovi criteri per l'accertamento dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e al conseguente sistema pensionistico da adottare per la liquidazione delle pensioni della Gestione esclusiva e del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e del Fondo pensione sportivi professionisti (FPLS e FPSP).

Inps, circolare, 24/1/2017, n. 10

Cassa integrazione: le istruzioni Inps sulla contribuzione aggiuntiva

L'Inps, con circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, a completamento del processo di attuazione del D.Lgs. 148/2015, ha fornito le istruzioni per favorire l'adeguamento dei sistemi gestionali aziendali, finalizzate a supportare il nuovo assetto informativo che deriva dalle innovazioni introdotte con la riforma dei trattamenti di integrazione salariale. In particolare vengono analizzati gli adempimenti connessi all'associazione di ogni lavoratore con l'unità produttiva di riferimento, i criteri per individuare i trattamenti soggetti alla nuova disciplina, la metodologia di calcolo della contribuzione aggiuntiva nonché le modalità di gestione del trattamento di fine rapporto in relazione alle diverse tipologie di cassa integrazione. In questo quadro vengono fornite le indicazioni tecniche necessarie per operare l'adeguamento dei sistemi informativi che supportano la formazione della dichiarazione contributiva UniEmens. Da ultimo, allo scopo di attenuare l'impatto dei cambiamenti introdotti sull'operatività del ciclo produttivo aziendale, vengono adottate disposizioni volte a consentire, attraverso opportune metodologie basate sulla semplificazione degli adempimenti informativi, la regolarizzazione del versamento della contribuzione aggiuntiva relativa ai trattamenti Cig, soggetti alla nuova disciplina, autorizzati a partire dalla riforma dell'istituto.

Inps, circolare, 19/1/2017, n. 9

Tfr: indice di rivalutazione di dicembre 2016

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2015, per il mese di dicembre 2016 è pari a 1,795304. L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di dicembre è pari a 100,3.

Istat, comunicato stampa, 16/1/2017

Pubblicato il modello 770/2017 unificato

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 10047 del 16 gennaio 2017, ha approvato il modello 770/2017 relativo all'anno d'imposta 2016 e le istruzioni per la compilazione.

La principale novità riguarda il fatto che il modello diventa unico, in quanto i dati dei "vecchi" modelli 770 Semplificato e Ordinario sono tutti contenuti nel nuovo modello unificato.

Agenzia delle entrate, provvedimento, 16/1/2017, n. 10047

CU 2017 approvata in via definitiva

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 10044 del 16 gennaio 2017, ha approvato la Certificazione Unica "CU 2017", relativa all'anno 2016, le istruzioni di compilazione, il frontespizio per la trasmissione telematica e il quadro CT con le relative istruzioni. Il provvedimento ha inoltre individuato le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle CU e ha approvato le specifiche

tecniche per la trasmissione telematica.

Agenzia delle entrate, provvedimento, 16/1/2017, n. 10044

730/2017: approvati i modelli e le istruzioni

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 10043 del 16 gennaio 2017, ha approvato i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, e la bolla per la consegna del modello 730-1, relativi ai redditi 2016.

Agenzia delle entrate, provvedimento, 17/1/2017, n. 10043

Contribuzione 2017 per giornalisti: la circolare Inpgi

L'Inpgi, con circolare n. 1 del 16 gennaio 2017, ha indicato i termini e i minimi della gestione contributiva di giornalisti dipendenti e autonomi relativi all'anno 2017.

Inpgi, circolare, 16/1/2017, n. 1

Autoliquidazione 2016-2017: le istruzioni Inail

L'Inail, con istruzione operativa n. 575 del 12 gennaio 2017, ha fornito le istruzioni relative all'autoliquidazione annuale dei premi 2016/2017, riepilogando le scadenze degli adempimenti e i servizi da utilizzare, nonché le percentuali dell'addizionale Fondo amianto e delle riduzioni contributive a legislazione vigente.

Inail, istruzione operativa, 12/1/2017, n. 575

Riduzione contributiva edili confermata anche per il 2016

Il Ministero del lavoro, di concerto col Ministero dell'economia, ha emanato il decreto 10 novembre 2016, che conferma anche per l'anno 2016 la riduzione, nella misura dell'11,50%, dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto, 10/11/2016

Garanzia giovani: prorogata la fruizione del superbonus assunzioni

È stato pubblicato sul sito Anpal il decreto direttoriale 15 dicembre 2016, che proroga al 28 febbraio 2018 il termine per la fruizione del "Super Bonus Occupazione - Trasformazione Tirocini", istituito con Decreto direttoriale n. 16 del 3 febbraio 2016, che prevede la fruizione di un superbonus per i datori di lavoro che assumono giovani che abbiano svolto il tirocinio con il programma Garanzia giovani.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto direttoriale, 15/12/2016, n. 442

Incentivo assunzioni giovani: disponibile il decreto

È stato pubblicato sul sito Anpal il decreto direttoriale 2 dicembre 2016, n. 394, del Ministero del lavoro, istitutivo dell'"Incentivo Occupazione Giovani", finalizzato all'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani che non svolgono attività lavorative né seguono studi o corsi di formazione, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani. Il decreto prevede incentivi per i datori di lavoro che assumono dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, e che risultino essere disoccupati. Per fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'Inps esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall'Inps in un'apposita circolare, che sarà emanata dall'Istituto.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 2/12/2016, n. 394

Incentivo assunzioni Mezzogiorno: pubblicato il decreto

È stato pubblicato sul sito Anpal il decreto n. 367 del 16 novembre 2016 del Ministero del lavoro, che ha istituito l'“Incentivo occupazione SUD”, previsto per le assunzioni effettuate da datori di lavoro aventi sede nelle Regioni del Mezzogiorno “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna) dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano giovani disoccupati di età compresa tra i 15 anni e 24 anni o lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro 20 marzo 2013.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto direttoriale, 16/11/2016, n. 367

Tfr maturato in Cigs: procedura di liquidazione diretta

Inps, circolare, 31/1/2017, n. 24

L'Inps, con circolare n. 24 del 31 gennaio 2017, ha illustrato le modifiche intervenute a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015 in materia di Tfr maturato durante il periodo di fruizione della Cigs; in particolare, seguendo le indicazioni impartite dalla circolare del Ministero del lavoro n. 30/2015, viene chiarito in quali casi continua ad applicarsi l'articolo 2, comma 2, L. 464/1972, abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera e), D.Lgs. 148/2015. La circolare impartisce anche istruzioni operative riguardanti la liquidazione in caso di destinazione del Tfr al finanziamento delle forme di previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria .

Il testo della circolare n. 24/2017

Inps, circolare 31 gennaio 2017, n. 24

Quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Nuova procedura di liquidazione diretta da parte dell'istituto. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Evoluzione normativa

L'art. 2, comma 2, della Legge n. 464/72, ha previsto il rimborso a carico della Cassa Integrazione Guadagni (oggi della gestione di cui all'art. 37, della Legge n. 88/89) delle quote di indennità di anzianità maturate dai lavoratori licenziati al termine del periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Successivamente, con l'introduzione ad opera dell'art. 5 del D.L. n. 80/78 convertito dalla Legge n. 215/78, del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale straordinaria, è stato chiarito che (Cfr. circolare n. 52020 del 15 settembre 1979) ove il decreto preveda tale sistema di pagamento, l'Istituto deve corrispondere ai lavoratori anche le quote di indennità di anzianità maturate nel periodo (ininterrotto) di sospensione precedente la risoluzione del rapporto di lavoro. Con la Legge n. 297/82, l'indennità di anzianità è stata sostituita dal Trattamento di Fine Rapporto. Il legislatore, in via generale, ai fini del calcolo del predetto trattamento, ha previsto che, in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, nella retribuzione annua deve essere computato l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

Tuttavia, è rimasta invariata la previsione del comma 2°, art. 2, Legge n. 464/72, di conseguenza, in via d'eccezione rispetto alla regola generale posta dal codice civile, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro al termine di un periodo di sospensione per CIGS, l'onere della quota di TFR è a carico dell'Istituto.

Anche dopo l'entrata in vigore della Legge n. 223/91 che, all'art. 2, comma 6, ha nuovamente regolamentato l'ipotesi di pagamento diretto da parte dell'Istituto delle integrazioni salariali straordinarie, la disciplina del pagamento diretto di questa quota di TFR è rimasta invariata.

Da ultimo, il decreto legislativo n. 148/2015, di riforma della disciplina delle integrazioni salariali, all'art. 46, comma 1, lett. e), ha abrogato la Legge n. 464/72.

Tale abrogazione, come indicato dal Ministero del Lavoro con circolare n. 24 del 5.10.2015, ha efficacia per i trattamenti di integrazione salariale richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovvero dal 24 settembre 2015.

Con successiva circolare n. 30 del 9 novembre 2015 il medesimo Dicastero ha chiarito che la pre-

vigente disciplina, compreso l'art. 2, comma 2, della Legge n. 464/72, continua ad applicarsi nei seguenti casi:

1. domande presentate entro il 23 settembre 2015;
2. domande presentate dopo il 23 settembre 2015, relative alla richiesta di proroga del trattamento concesso per il completamento di programmi di riorganizzazione e ristrutturazione, per i quali la domanda di concessione per il primo anno sia stata presentata entro il 23.9.2015;
3. domande di autorizzazione presentate dopo il 23 settembre 2015 relative al secondo anno dei programmi biennali di cessazione.

Inoltre, a seguito della nota di chiarimento prot. 14948 del 21.12.2015 del Ministro del lavoro, con la quale è stato precisato che la previgente normativa si applica anche alle domande presentate tra il 24 ed il 31 ottobre 2015 a condizione che la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni siano intervenute entro il 23.9.2015, cioè prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, si ritiene, per coerenza sistematica, che anche l'art. 2, comma 2 della L. 464/72 possa considerarsi ancora applicabile alle prestazioni ricadenti in questa specifica casistica.

Fatti salvi i casi sopra indicati, l'onere economico delle quote di TFR maturate dai lavoratori durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del comma 3, dell'art. 2120 del codice civile, è a carico del datore di lavoro.

Per completezza dell'informazione si ricorda che la disciplina sopra esposta non si applica nei casi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, regolamentati, ora, dall'art. 21, comma 5 del d.lgs. 148/2015 e, prima dell'entrata in vigore della riforma, dall'art. 1, comma 5 del D.L. 726/1984 convertito con modificazioni nella L. 863/1984.

2. Interazioni con il Fondo di Tesoreria

Con circolare n. 70/2007, l'Istituto, per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo che alimenta il Fondo di Tesoreria di cui all'art. 1, commi 755 e ss., della Legge n. 296/2006, ha chiarito l'obbligatorietà del versamento anche per i periodi di sospensione del rapporto per i quali è prevista l'integrazione salariale.

Tale posizione è stata ribadita anche nel messaggio n. 9468 del 28.4.2009, con il quale sono state date indicazioni in merito alle modalità di conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori.

A seguito dell'abrogazione dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 464/72, nei casi di pagamento diretto previsti dalla Legge n. 296/2006, la quota di TFR versata al Fondo di Tesoreria deve essere liquidata comprendendo anche la quota maturata durante i periodi di sospensione per fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disciplinato dal d.lgs. n. 148/2015.

Anche nei casi di sopravvivenza della disciplina previgente, diversamente dalla prassi sino ad ora seguita, i datori di lavoro che abbiano regolarmente adempiuto all'obbligazione contributiva, dovranno richiedere all'Istituto il pagamento diretto ai lavoratori dell'intera quota versata al Fondo Tesoreria e recuperare la quota a carico della CIGS utilizzando il codice L043.

Per completezza dell'informazione, si segnala che nella nuova domanda di liquidazione della quota di TFR maturata durante il periodo di CIGS (cfr. msg. n. 2800/2016), il datore di lavoro si impegna a non richiedere il pagamento diretto alla CIGS delle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria presenti nei flussi Uniemens.

Ne consegue che nell'istruttoria dell'eventuale domanda di intervento diretto al Fondo di Tesoreria non dovrà essere esclusa la quota di TFR maturata durante il predetto periodo.

Al fine di evitare il rischio di doppi pagamenti, la procedura di liquidazione del TFR Fondo di Tesoreria, collegandosi in automatico alla nuova procedura di liquidazione del TFR in CIGS ed alla procedura dei pagamenti diretti CIGS, continuerà a segnalare eventuali pagamenti già effettuati.

3. Istruzioni operative per la liquidazione delle domande di pagamento diretto della quota di TFR maturato in CIGS trasmesse con la nuova domanda telematica

Nell'ambito del passaggio di tutte le procedure di liquidazione delle prestazioni da EAP (Ex AS400)

ad ambiente Intranet, è stata reingegnerizzata anche la procedura di pagamento diretto ai lavoratori delle quote di TFR maturate durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro per fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, immediatamente precedente la cessazione del rapporto stesso.

Pertanto, a partire dal 1 ottobre 2016, la liquidazione di tale prestazione, diversamente da quanto avvenuto sino ad oggi, viene effettuata separatamente dalla liquidazione della prestazione di integrazione salariale.

La procedura è posta sulla Intranet – Prestazioni a sostegno del reddito – Fondo di Garanzia Fondo di Tesoreria TFR su CIGS – TFR su CIGS – Gestione Tfr su Cigs.

Gli operatori incaricati della liquidazione dovranno essere preventivamente abilitati tramite la procedura IDM dal Direttore della struttura o da un suo delegato.

La procedura in automatico effettua i seguenti controlli:

verifica che l'azienda abbia ottenuto il decreto ministeriale di autorizzazione al trattamento CIGS; verifica che i soggetti per i quali viene chiesto il pagamento diretto della quota di TFR siano stati beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale per sospensione;

verifica che l'importo richiesto a titolo di TFR sia congruo rispetto alla retribuzione utile e che la retribuzione utile indicata sia congrua rispetto agli importi comunicati nel periodo precedente la sospensione del rapporto;

verifica che la quota di TFR chiesta in pagamento non si riferisca ad un periodo per il quale sono presenti flussi relativi al Fondo di Tesoreria, o per il quale è stato chiesto l'intervento del Fondo di Garanzia di cui all'art. 2, della Legge n. 297/82.

Il manuale operativo è disponibile nella pagina di accesso alla procedura.

4. Pagamento delle quote di TFR destinate al finanziamento della previdenza complementare

La nuova procedura di liquidazione consente di gestire anche i pagamenti diretti ai Fondi di previdenza complementare.

Com'è noto l'art. 8, del d.lgs. n. 252/2005 stabilisce che il finanziamento della previdenza complementare possa essere attuato anche mediante il conferimento del TFR maturando.

Nel caso in cui il datore di lavoro, nel periodo ininterrotto di sospensione del rapporto precedente la cessazione, per il quale il Ministero abbia autorizzato il pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale, non abbia provveduto ad effettuare il versamento delle quote di TFR al Fondo di previdenza complementare, l'Istituto sul quale, a mente dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 464/72, grava l'onere economico del TFR maturato, versa dette quote direttamente al Fondo di previdenza complementare.

5. Istruttoria delle domande giacenti

Le domande di liquidazione della quota di TFR maturata durante il periodo di CIGS, per le quali risulta già trasmesso telematicamente il mod. SR41, continueranno ad essere istruite utilizzando l'attuale procedura pagamenti diretti CIG disponibile nei servizi intranet EAP.

Nei servizi per aziende e consulenti in ambiente Internet è stato aggiornato il programma di controllo in fase di invio dei flussi SR41, per impedire la trasmissione di SR41 contenenti richieste di pagamento di quote di TFR dopo il 1 agosto 2016.

Nell'istruttoria, dopo aver verificato che il decreto ministeriale di autorizzazione del trattamento abbia disposto il pagamento diretto, si dovrà porre attenzione a non liquidare quote di TFR maturate durante il periodo di fruizione del trattamento di CIG in deroga o di altri trattamenti, es. maternità, che pur non interrompendo la continuità prevista dall'art. 2, comma 2, della Legge n. 464/72, devono essere liquidati dal datore di lavoro.

Le domande di pagamento diretto della quota di TFR maturata durante il periodo di CIGS tramesse con il mod. SR41 per le quali sono presenti i flussi Uniemens con le quote di Tesoreria non dovranno essere poste in pagamento, ma sarà necessario comunicare all'azienda che, su richiesta, saranno

liquidate dal Fondo di Tesoreria.

6. Istruzioni contabili

In applicazione della normativa previgente al decreto legislativo n. 148/2015, in relazione ai casi elencati nel precedente paragrafo 2, l'onere derivante dall'erogazione diretta ai lavoratori delle quote di TFR maturate durante i periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, precedenti la risoluzione del rapporto di lavoro, continuerà ad essere imputato al conto in uso GAU30001, nell'ambito della Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GIAS).

La novità consiste nella rilevazione contabile di tale fenomeno amministrativo, distintamente dall'imputazione della liquidazione della prestazione di integrazione salariale straordinaria.

Si conferma anche il conto GPA10029, per la rilevazione del debito verso i beneficiari di tali quote di TFR.

La citata procedura informatica, con l'utilizzo della struttura in uso prevista per i pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito, effettuerà sulla contabilità di Sede la seguente scrittura contabile (tipo operazione "PN"):

GAU30001 a GPA10029 GPA27009 (per la rilevazione di eventuali ritenute erariali).

Predisposto il lotto, sulla contabilità di Direzione generale verrà preacquisito il corrispondente ordinativo di pagamento al conto di interferenza in uso GPA55170, per consentire successivamente, sulla contabilità di Sede, la chiusura del debito imputato al citato conto GPA10029, in contropartita dello stesso conto di interferenza (tipo operazione "NP").

Eventuali riaccrediti di quote di TFR, rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d'interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d'Italia, andranno valorizzati, nell'ambito del partitario del conto GPA10031, con l'indicazione del nuovo codice bilancio:

03154 - "Somme non riscosse dai beneficiari - Quote di TFR maturate durante il periodo di fruizione della CIGS - GA (Gestione assistenziale)".

Per gli eventuali recuperi di tali quote di TFR, viene istituito il conto GAU24212, al quale viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero crediti per prestazioni", il codice bilancio di nuova istituzione:

01138 - "Recuperi di quote di TFR maturate durante il periodo di fruizione della CIGS - GA (Gestione assistenziale)".

Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell'esercizio, andranno imputate al conto in uso GAU00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, a tal fine opportunamente aggiornata.

Il citato codice bilancio "01138" dovrà essere utilizzato, altresì, per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

Per la fattispecie di cui al paragrafo 3 ("Interazioni con il Fondo di Tesoreria"), si conferma l'utilizzo del conto in uso GAU30011, di rilevazione delle quote di TFR maturate nei periodi di fruizione della CIGS, conguagliate dai datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi di finanziamento del Fondo di Tesoreria INPS, di cui all'art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006. In questo caso, il conto viene gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei flussi DM.

La suddetta procedura informatica dei pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee imputerà al conto GAU30001 anche l'onere per il pagamento diretto, a favore dei Fondi di previdenza complementare, in caso di inadempimento del datore di lavoro, delle quote di TFR destinate a tale forma previdenziale, maturate nei periodi di fruizione dei trattamenti CIGS precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

L'Inps illustra le semplificazioni in materia di Durc on line

Inps, circolare, 31/1/2017, n. 17

L'Inps, con circolare n. 17 del 31 gennaio 2017, ha illustrato le semplificazioni in materia di Durc on line apportate dal D.I. 30 gennaio 2015 al D.M. 23 febbraio 2016. L'intervento ha riguardato in particolare l'articolo 2, che definisce l'ambito soggettivo della verifica per le imprese dell'edilizia, e l'articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

Il testo della circolare n. 17/2017

Inps, circolare, 31 gennaio 2017, n. 17

Premessa

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 (Allegato 1), ha modificato l'articolo 2, che definisce l'ambito soggettivo della verifica, e l'articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, del D.M. 30 gennaio 2015 recante la disciplina del c.d. DURC on line. Con la presente circolare, nel rinviare ai contenuti della circolare n. 33 del 2 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Allegato 2), si provvede ad illustrare i contenuti delle predette modifiche.

1. Verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell'edilizia (articolo 2 del D.M. 30 gennaio 2015)

Il D.M. 23 febbraio 2016 con il comma 1 lett. a) ha modificato il primo periodo dell'art. 2 comma 1 del D.M. 30 gennaio 2015 prevedendo che "I soggetti di cui all'art.1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all'art.6, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative, dalle Casse edili."

Rispetto alla nuova formulazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 33 del 2 novembre 2016 ha sottolineato che con tale modifica il legislatore, sul presupposto che l'iscrizione presso le Casse edili ed il relativo obbligo di versamento contributivo spetta a tutte le imprese che applicano il CCNL dell'edilizia, ha inteso estendere la verifica della regolarità contributiva oltre che alle imprese classificate, ai sensi dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai fini previdenziali nel settore edile anche a quelle che, benché classificate in settore diverso dall'edilizia, applicano il relativo contratto.

In proposito, il predetto Dicastero ha avuto occasione in più circostanze di precisare che l'obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di "esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro".

Tenuto conto che, come precisato dall'Istituto nella circolare n. 126 del 26 giugno 2015, l'individuazione della competenza delle Casse edili, in conformità alla pregressa formulazione dell'art. 2 del D.M. 30 gennaio 2015, veniva effettuata dal sistema INPS attraverso la rilevazione delle posizioni contributive della Gestione datori di lavoro con dipendenti (Uniemens) che risultavano contraddistinte dal codice statistico contributivo (c.s.c.) previsto per il settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, la procedura DURC on line verrà opportunamente adeguata al fine di dare

attuazione alla modifica in esame.

La soluzione informatica, condivisa in sede ministeriale anche con Inail e con la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, consentirà di estendere l'interrogazione nei confronti delle medesime Casse competenti ad attestare la regolarità contributiva. Ciò sia nei confronti delle imprese classificate con c.s.c. 1/4.13.xx, sia nei confronti di quelle che, diversamente classificate, applicando il CCNL edile restano in tal modo soggette al riscontro sulla regolarità contributiva in relazione ai versamenti dovuti alle stesse Casse edili.

Dalla nuova formulazione della norma conseguirà pertanto che tutte le richieste di DURC on line inserite sui portali di Inail e Inps saranno sempre sottoposte a verifica sui sistemi delle Case edili.

2. Verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali (articolo 5 del D.M. 30 gennaio 2015)

Il decreto in esame ha sostituito i commi 2 e 3 dell'art.5 del D.M. 30 gennaio 2015 con il quale erano state disciplinate le ipotesi di verifica della regolarità in presenza di procedure concorsuali.

Il nuovo testo integra le fattispecie già in precedenza considerate del fallimento con esercizio provvisorio e dell'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 con quelle della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e dell'amministrazione straordinaria, di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n.39 e successive modifiche e integrazioni, prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi.

Il legislatore, nel confermare per le imprese interessate da queste procedure il riconoscimento della condizione di regolarità con riguardo alle esposizioni debitorie maturate anteriormente all'autorizzazione all'esercizio provvisorio o alla dichiarazione di apertura della procedura, ha ritenuto, tuttavia, che tale attestazione non sia più sottoposta alla condizione dell'avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali.

Come infatti chiarito nella circolare ministeriale n. 33 del 2016, la modifica normativa, escludendo la pregressa condizione, risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell'impresa. In caso contrario, infatti, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa sarebbe verosimilmente vanificata, in quanto l'impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC a causa di una condizione di irregolarità che è in re ipsa, in quanto insita nella stessa condizione di insolvenza.

In ragione delle modifiche illustrate, ai fini dell'attestazione di regolarità, in base a quanto disposto al comma 5 dell'art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015, l'impresa deve essere regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Le descritte disposizioni si applicano alle nuove richieste di verifica della regolarità contributiva e a quelle in istruttoria alla data di pubblicazione della presente circolare.

Detassazione e welfare 2017

Con la L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) è stata formalizzata, a regime, la c.d. detassazione dei premi di risultato. Trattasi, come noto, della tassazione sostitutiva e agevolata, pari al 10%, dei valori ricevuti dai lavoratori a fronte di incrementi legati alla maggiore produttività; detta aliquota, infatti, sostituisce l'ordinaria tassazione Irpef e le sue addizionali, regionale e comunale.

Si ricorda che tale agevolazione può essere utilizzata dai lavoratori del solo settore privato, a patto che il premio derivi da uno specifico accordo collettivo di secondo livello, aziendale o territoriale, e riguardi premi, di ammontare variabile, legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Tali incrementi, inoltre, dovranno essere misurabili e verificabili.

Queste le principali novità per l'anno 2017:

- l'importo massimo annuo detassabile, del premio di risultato, sarà pari a 3.000 euro (invece di 2.000 euro previsti per il 2016). Si ricorda che l'erogazione di tale somma potrà essere effettuata anche attraverso la partecipazione agli utili dell'impresa. Tale importo potrà essere elevato, annualmente, a 4.000 euro (invece di 3.000 euro previsti nel 2016), nel caso di partecipazione paritetica dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
- potranno usufruire di tale agevolazione quei lavoratori che, nel corso dell'anno 2016, abbiamo avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro (invece di 50.000 euro - nel corso del 2015 - previsti per la detassazione 2016).

Per quanto riguarda il premio di risultato, già nel corso del 2016, era possibile la sua sostituzione, per opzione da parte del lavoratore e ove prevista dall'accordo collettivo, con beni o servizi. Il tutto entro certi limiti di non tassazione specificamente previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi e con esclusione dalla tassazione sostitutiva del 10%.

Ciò era previsto, essenzialmente, per:

- fruizione di servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
- fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12 Tuir, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
- fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12 Tuir.

I valori e servizi percepiti o goduti dal dipendente - relativi a uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario - e considerati, in base alle norme fiscali, come reddito da lavoro dipendente ai fini Irpef rientrano nell'imposizione Irpef ordinaria anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostituzione (totale o parziale) delle somme oggetto del regime tributario agevolato.

Viene inoltre stabilito che, ove il premio sia convertito in uno dei benefit di seguito indicati, l'intero valore non sarà soggetto né a tassazione ordinaria né ad imposta sostitutiva:

- contributi alle forme pensionistiche complementari; di cui al D.Lgs. 252/2005, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del citato decreto;
- contributi di assistenza sanitaria di cui al comma 2, lettera A, articolo 51, Tuir, versati a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, anche se eccedenti i limiti indicati nella medesima disposizione;
- il valore delle azioni ricevute, di cui al comma 2, lettera G, articolo 51 Tuir (stock option), anche se eccedente il limite indicato nella disposizione appena citata, ed indipendentemente dalle condizioni dalla stessa stabilite.

È stata anche introdotta una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - relativa alla nozione, ai fini dell'esenzione dall'Irpef, delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti ed ai familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto: in tale nozione rientrano anche le opere ed i servizi riconosciuti dal datore in conformità a disposizioni di contratti di lavoro nazionali o territoriali (oltre che di contratti aziendali) ovvero di accordo interconfederale.

Dal quadro esposto si rileva, pertanto, un ulteriore potenziamento sia per quanto concerne la tassazione sostitutiva dei premi di risultato erogati in denaro, che per i casi di loro sostituzione, per scelta del lavoratore, in specifici beni o servizi.

Tutto questo data la non tassazione ordinaria né sostitutiva, nei limiti indicati dalle norme in vigore, si riflette in una concreta convenienza contributiva anche per le imprese.

Nel caso si intendesse valutare questo ventaglio di opzioni vi invitiamo a prendere contatti con lo studio per le valutazioni del caso.

Legge di Bilancio 2017: l'APE e la RITA

L'articolo 1, comma 166 e ss., Legge di Bilancio 2017, ha disciplinato l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica, cioè un prestito erogato da una banca in quote mensili per 12 mensilità, garantito dalla pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto, riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ai lavoratori autonomi e agli iscritti alla Gestione separata, esclusi i liberi professionisti iscritti alle Casse professionali. I commi da 188 a 192 della Legge di Bilancio 2017 hanno introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (c.d. RITA), in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici previsti nel regime obbligatorio, in favore dei soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE.

APE sociale

L'articolo 1, comma 179 e ss., Legge di Bilancio 2017, ha introdotto un'indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall'Inps a soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata.

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio ed è soggetta a limiti di spesa.

L'indennità è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia o comunque fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata ed è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo).

Per accedere al beneficio è necessario presentare domanda all'Inps.

Si è comunque in attesa del decreto che stabilirà tutte le ulteriori istruzioni di dettaglio.

Per ottenere l'indennità è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:

- almeno 63 anni di età;
- almeno 30 anni di anzianità contributiva (solo per i lavoratori che svolgono attività difficili o rischiose l'anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni);
- maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L'accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di qualunque attività lavorativa, anche autonoma.

La prestazione è diretta ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. disoccupati che abbiano finito integralmente di percepire, da almeno 3 mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
2. assistano, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave;

3. siano invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
4. lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 6 anni in via continuativa un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso all'interno delle seguenti professioni:
 - operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
 - conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
 - conciatori di pelli e di pellicce;
 - conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
 - conduttori di mezzi pesanti e camion;
 - personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
 - addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
 - insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
 - facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
 - personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
 - operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

L'indennità non spetta ai titolari di pensione diretta, non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l'assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, mentre è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro annui.

APE volontaria

L'articolo 1, comma 166 e ss., Legge di Bilancio 2017, ha disciplinato l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica, cioè un prestito erogato da una banca in quote mensili per 12 mensilità, garantito dalla pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto, riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ai lavoratori autonomi e agli iscritti alla Gestione separata, esclusi i liberi professionisti iscritti alle Casse professionali.

Il prestito:

- è commisurato alla pensione di vecchiaia attesa al raggiungimento degli ordinari requisiti anagrafici ed è erogato in quote mensili per 12 mensilità nell'anno (l'importo massimo e minimo richiedibile sarà stabilito con decreto);
- è erogato per minimo 6 mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;
- decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto;
- è erogato da soggetti finanziatori e imprese assicurative scelti tra quelli che aderiranno agli accordi-quadro che saranno stipulati tra i Ministri dell'economia e del lavoro e, rispettivamente, l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie;
- è restituito in 260 rate in 20 anni mediante una trattenuta sulla pensione, inclusa la tredicesima, iniziando dal primo pagamento della futura pensione e con possibilità di estinzione anticipata secondo i criteri che saranno fissati da apposito decreto;
- è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza; in caso di decesso dell'interessato prima dell'intera restituzione del debito.

Completata la restituzione del prestito la pensione sarà corrisposta per intero. L'eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni.

Per accedere al prestito è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:

- almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi;
- maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell'assicurazione generale

obbligatoria;

- non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità;
- non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.

Per ottenere l'APE:

- il richiedente presenta all'Inps in modalità telematica, direttamente o tramite intermediari autorizzati, domanda di certificazione del diritto all'APE;
- l'Inps verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all'APE e comunica al richiedente l'importo minimo e massimo del prestito ottenibile;
- il soggetto in possesso della certificazione, direttamente o tramite intermediari autorizzati, presenta all'Inps domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge (la domanda di APE e quella di pensione non sono revocabili, salvo il diritto di recesso da esercitarsi nei termini previsti dalla legge in materia creditizia e bancaria e dal codice del consumo);
- nella domanda il richiedente indica sia il finanziatore cui richiedere il prestito sia l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza;
- l'Istituto finanziatore trasmette all'Inps il contratto di prestito ovvero l'eventuale comunicazione di rifiuto dello stesso. In quest'ultimo caso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti;
- in caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile al richiedente in modalità telematica decorrono i termini di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso. In caso di recesso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti.

La norma prevede una possibilità di intervento del datore di lavoro del settore privato, degli Enti bilaterali o dei Fondi di solidarietà, con il consenso del lavoratore, per ridurre la percentuale di incidenza della rata di ammortamento sulla futura pensione, mediante versamento in un'unica soluzione all'Inps di un contributo correlato alla retribuzione percepita prima della cessazione dal servizio del lavoratore in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare in tutto o in parte gli oneri relativi alla concessione dell'APE. Il contributo deve essere versato alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE. L'ammontare minimo del contributo del datore di lavoro è pari all'ammontare dei contributi volontari per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini Irpef.

Alle somme erogate a titolo di APE si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% dell'importo pari a 1/20 degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'Inps per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

RITA

I commi da 188 a 192 della Legge di Bilancio 2017 hanno introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (c.d. RITA), in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici previsti nel regime obbligatorio, in favore dei soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE.

In particolare vi è la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio, riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'Inps. La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla matu-

razione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.

Il soggetto richiedente presenta domanda all'Inps che verifica il possesso dei requisiti per l'accesso all'APE e ne certifica il diritto.

La parte imponibile della rendita è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Nuove istruzioni dall'Agenzia entrate sul ravvedimento operoso

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 42/E/2016, ha diramato importanti istruzioni sulle sanzioni relative all'istituto del ravvedimento operoso, con particolare attenzione agli errori nelle dichiarazioni. L'Agenzia ricorda il precedente chiarimento fornito con la circolare n. 23/e/2015, nella quale si stabilisce che la regolarizzazione entro i primi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione riguarda le sole violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione, ossia le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, disciplinate dall'articolo 8, D.Lgs. 471/1997. Le violazioni diverse da quelle commesse mediante la dichiarazione possono, invece, essere regolarizzate, ai sensi della lettera a)-bis, D.Lgs. 472/1997, entro 90 giorni, decorrenti dalla commissione della violazione.

Le violazioni dichiarative nei primi 90 giorni dalla scadenza per la presentazione

La nuova disciplina del ravvedimento operoso ha reso necessario attribuire nuovamente valenza a quella distinzione concettuale tra dichiarazione integrativa - che presuppone una modifica al contenuto di una dichiarazione tempestivamente presentata - e dichiarazione tardiva.

In caso di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile - e, dunque, quella da prendere a riferimento in caso di ravvedimento - non è più quella prevista per la tardività, di cui all'articolo 1, comma 1 (ai fini delle imposte dirette), D.lgs. 471/1997, bensì quella di cui al successivo articolo 8, concernente le "violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni" (da 250 a 2.000 euro).

Si ricorda che tale disposizione disciplina le violazioni di carattere formale relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni che non integrino un'ipotesi di infedele dichiarazione, violazioni nelle quali può ascriversi quella dell'infedeltà dichiarativa corretta dal contribuente nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine.

In caso di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile è solo quella per omesso versamento di cui all'articolo 13, D.Lgs. 471/1997, pari al 30% di ogni importo non versato (non trova applicazione la sanzione di 258 euro, oggi 250 euro). Rimane ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso applicando le riduzioni previste dall'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento. La dichiarazione tardiva, ossia quella presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario, è punita con la sanzione fissa per la tardività (250 euro) e può essere ridotta, in sede di ravvedimento operoso, a 1/10; il tardivo o carente versamento del tributo può essere regolarizzato applicando le riduzioni previste dall'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

Successivamente al decorso dei 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, le violazioni consistenti in errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali, integrano la violazione di infedele dichiarazione, per la quale, dal 1° gennaio 2016, è prevista una sanzione compresa tra il 90 e il 180% della maggiore imposta dovuta della differenza del credito utilizzato.

Le violazioni dichiarative configurabili decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione

Successivamente al decorso dei novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, le violazioni consistenti in errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali, integrano la violazione di infedele dichiarazione, per la quale, dal 1° gennaio 2016, è prevista una sanzione compresa tra il 90 e il 180% della maggiore imposta dovuta della differenza del credito utilizzato.

Il contribuente che intenda regolarizzare la propria posizione con il Fisco è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa e a versare, oltre al tributo dovuto e agli interessi, la corrispondente sanzione proporzionale - assorbente delle altre violazioni relative all'infedeltà dichiarativa disvelata, ovvero quella prevista per l'omesso versamento - avvalendosi, eventualmente, del ravvedimento operoso e applicando le riduzioni previste dall'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

Laddove, invece, l'omissione o l'incompletezza integravano sin dall'origine un'ipotesi di irregolarità dichiarativa e non di infedeltà - come, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia omesso o indicato in maniera inesatta o incompleta dati rilevanti per la sua individuazione - la sanzione da prendere a base di commisurazione del ravvedimento operoso oltre i novanta giorni rimane quella prevista dall'articolo 8, D.Lgs. 471/1997.

Nel caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione integrativa da cui emerga una maggiore imposta dovuta, con conseguente determinazione di acconti dovuti per l'anno d'imposta successivo in misura superiore, non potrà essere irrogata la sanzione per carente versamento dell'acconto (cfr articolo 13, D.Lgs. 471/1997), se la dichiarazione integrativa è presentata successivamente al termine di versamento del secondo acconto.

In caso di dichiarazione integrativa presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile resta solo quella per omesso versamento di cui all'articolo 13, D.Lgs. 471/1997, pari al 30% di ogni importo non versato (non trova applicazione la sanzione di 258 euro, oggi 250 euro). Rimane, anche in tal caso, ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, applicando le riduzioni previste dall'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

La mancata presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione comporta l'applicazione della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione, compresa tra il 120 e il 240% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a 1.000 euro. Se, peraltro, la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal 60 al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 a 500 euro.

Si ricorda che la dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Tabelle di sintesi

Correzione entro 90 giorni della dichiarazione annuale - Adempimenti dei contribuenti	
Dichiarazione integrativa	Dichiarazione tardiva
Presentare la dichiarazione corretta entro novanta giorni dalla scadenza del termine (29 dicembre per i solari)	Presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine (29 dicembre per i solari)

Rinnovi contrattuali gennaio 2017

Cemento PMI – Accordo di rinnovo 24 gennaio 2017

In data 24 gennaio 2017 è stato stipulato il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 14 luglio 2014 per i dipendenti delle imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il rinnovo, che ha valenza per il triennio 2016, 2017 e 2018, decorre dalla data di stipula e scade il 31 dicembre 2018.

Contratto a termine e somministrazione di lavoro a tempo determinato

Il numero complessivo dei rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a termine presso ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 25% del personale assunto a tempo indeterminato, nell'anno solare.

Sono escluse dalle percentuali di cui sopra le assunzioni intervenute per le causali previste dalla legislazione vigente in materia. Resta confermato altresì che, con accordo a livello aziendale tra le Rsu e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Ccnl, potranno essere elevate le suddette percentuali per tutte le ipotesi individuate dalla normativa vigente.

Fanno eccezione a tale limite solo le imprese che occupano fino a 5 dipendenti che possono sempre stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

Qualora l'applicazione del limite del 25% dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 2 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi.

Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato e in somministrazione, l'azienda dovrà fornire, entro 15 giorni dalla data di assunzione, una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto anche al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro. Inoltre, gli stessi lavoratori potranno avere accesso ai progetti formativi di cui all'articolo 3 del presente contratto.

I periodi di prova di cui all'articolo 51 sono confermati per i rapporti con contratto a termine di durata pari o superiore a 6 mesi. Per contratti di durata inferiore i periodi ivi previsti sono ridotti del 50% con una durata, in ogni caso, non inferiore ad un mese. Decorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, il lavoratore avrà diritto a prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo previsto dal contratto a meno che non intervenga una giusta causa di recesso.

Diritto allo studio

Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, nonché, ferma restando la previsione di cui al 3° comma del precedente punto 1), corsi di studio universitari la cui finalità sia quella del raggiungimento del titolo di studio di primo grado (laurea breve), di secondo grado (laurea magistrale) o corsi di laurea unici (5/6 anni), impartiti esclusivamente presso università pubbliche o private parificate italiane. Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore per la durata normale del corso di studio, usufruibili anche in un solo anno.

Elemento di garanzia retributiva

A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo dell'elemento di garanzia retributiva sarà di 150 euro lordi annui.

Apprendistato professionalizzante

Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi dell'articolo 21 del presente contratto, di durata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 2 mesi.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori operai, intermedi e impiegati destinati a svolgere le mansioni proprie dell'area qualificata 2° livello, dell'area specialistica 1°, 2° e 3° livello, dell'area concettuale 1°, 2° e 3° livello e dell'area direttiva 1° e 2° livello.

La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi.

La durata complessiva del contratto di apprendistato professionalizzante non potrà essere superiore a 36 mesi.

L'inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati:

- nel primo periodo di apprendistato professionalizzante, non superiore a 12 mesi: due livelli sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e Edr) del livello iniziale di inquadramento;
- nel secondo periodo, non superiore a 12 mesi: un livello sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e Edr) prevista per tale livello;
- nel terzo e ultimo periodo, per la durata residua: fermo l'inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale.

Durante lo svolgimento dell'apprendistato, le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dallo stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 cod. civ., di 15 giorni. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato.

Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'articolo 2118 cod. civ., l'apprendista è mantenuto in servizio e il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità previste dalla legge.

In caso di infortunio sul lavoro l'azienda integrerà il trattamento Inail fino al 100% della retribuzione spettante nel primo giorno e fino alla cessazione dell'indennità di invalidità temporanea nei limiti di durata dell'apprendistato.

In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della retribuzione spettante per un massimo di 6 mesi per ogni anno solare e nei limiti di durata dell'apprendistato.

Le ferie di cui all'articolo 46 matureranno *pro quota* con riferimento al servizio effettivamente prestatato presso la stessa azienda.

Il Premio di risultato di cui all'articolo 51 verrà corrisposto a partire dal secondo anno di apprendistato nella misura dell'80%.

Fermo restando quanto indicato per gli istituti sopra richiamati, il periodo di apprendistato, per il lavoratore confermato a tempo indeterminato, verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinato, nel triennio, un monte ore di 120 ore annue retribuite salvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore per casi specifici. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a 40 ore, sulla base di quanto previsto nel Piano formativo individuale.

Lavoro a turni

Ai lavoratori che lavorano in turni periodici, è applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo) una maggiorazione del:

- 39% per le ore lavorate di notte a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- 42% per le ore lavorate di notte a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- 5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di 3 turni, sia nel caso di 2 turni);
- 37% per le ore lavorate di giorno nella domenica a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- 40% per le ore lavorate di giorno nella domenica a decorrere dal 1° luglio 2018.

Principali scadenze del mese di marzo

domenica 5 marzo

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim.

martedì 7 marzo

Sostituti d'imposta – Modello CU – Invio telematico all'Agenzia delle entrate

Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate della CU 2017, Certificazione Unica dei compensi corrisposti, nel 2016, ai lavoratori dipendenti, ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai percettori di reddito di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

giovedì 16 marzo

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Contributi Inps – Gestione Separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps – Datori di lavoro agricolo

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al terzo trimestre 2016.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

lunedì 20 marzo

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

sabato 25 marzo

Contributi Enpaia – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

venerdì 31 marzo

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Inps – Versamenti volontari

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al quarto trimestre 2016.

Enasarco – Contributi Firr

Scade il termine per il versamento, all'Enasarco, dei contributi dovuti per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto di agenti e rappresentanti, dovuti sulle provvigioni del 2016.

Certificazione Unica 2017

Consegna al lavoratore.

LYNFA Studio[®]

La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo

LYNFA Studio è il sistema gestionale integrato per lo Studio Professionale. Un sistema straordinariamente nuovo perché basato sulla piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre tutti i vantaggi del web: facilità d'uso, strumenti di collaborazione e condivisione, accessibilità da remoto.

LYNFA Studio ha due anime, con due diversi obiettivi:

1. erogare servizi ai Clienti,
2. gestire e sviluppare lo Studio.

LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte le attività del Professionista e del suo Studio. Dal più piccolo a quello con decine di posti di lavoro.

Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e alle sue necessità.

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali, offre:

1. i più avanzati strumenti di controllo delle attività, ovunque ci si trovi, anche da tablet;
2. servizi di condivisione e collaborazione, come l'agenda, la pubblicazione documenti e la bacheca;
3. funzionalità che incrementano la produttività, come il workflow e l'anagrafica unica;
4. servizi innovativi per i Clienti.

LYNFA Studio gestisce lo Studio con managerialità ed efficienza, lasciando al Professionista tutto il tempo e le energie per fare al meglio quello che solo lui può fare: gestire le relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di business.



Conservazione Cloud TeamSystem

Molto più che conservazione

Conserva in digitale tutti i tuoi documenti. Risparmia tempo e denaro con TeamSystem!

Il nuovo servizio di Conservazione Cloud TeamSystem permette di conservare qualsiasi documento, liberando totalmente l'utente da qualsiasi onere.

La piattaforma è realizzata per non avere alcun impatto sulle attività, in questo modo il tuo Studio potrà risparmiare risorse e migliorare l'organizzazione del lavoro interno.

Grazie al Servizio di Conservazione Cloud TeamSystem **non devi più preoccuparti di nulla**, provvederemo noi a conservare i documenti rispettando tutti i requisiti definiti dalla normativa vigente. Potrai quindi in qualsiasi momento ricercare e consultare qualsiasi documento attraverso la nostra interfaccia web semplice ed intuitiva.

Con il Servizio Conservazione Cloud TeamSystem potrai:

- conservare digitalmente i tuoi documenti,
- ricercare i tuoi documenti e consultarli in archivio,
- esibire i tuoi documenti in originale seguendo i dettami della normativa,
- esibire e scaricare il Manuale della Conservazione,
- essere sicuro di seguire un processo aggiornato e sempre a norma di legge.

Per gli Studi Professionali

1. Supporti i tuoi clienti con una soluzione ai loro problemi di conservazione.
2. Puoi offrire consulenza organizzativa e formazione alle piccole imprese per permettergli di risparmiare attraverso la conservazione.
3. Ti proponi a nuovi clienti con un servizio ad oggi essenziale che puoi offrire fin da subito, senza aggravio di lavoro per il tuo Studio.